Codice A1814A

D.D. 18 settembre 2019, n. 3233

R.D. 523/1904 - P.I. 919 - Rio Medrio - Autorizzazione idraulica per interventi di consolidamento e sistemazione idraulica del ponte-viadotto a 10 luci su rio Medrio alla progressiva chilometrica 60+450 circa della linea ferroviaria Genova - Acqui Terme - Asti in Comune di Acqui Terme (AL). Richiedente: RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Territoriale Produzione Torino.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Direzione Territoriale Produzione di Torino – Unità Territoriale Centro-Sud con sede in Via Nizza n. 2 in Torino, gli interventi di consolidamento e sistemazione idraulica del ponte-viadotto a 10 luci su rio Medrio alla progressiva chilometrica 60+450 circa della linea ferroviaria Genova-Acqui Terme-Asti in Comune di Acqui Terme (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicati ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il presidio antierosivo in corrispondenza della pila n. 1 (rif. sez. 13bis) dovrà essere esteso planimetricamente fino ad intestarlo all'interno della sponda sinistra in modo da allinearlo al flusso della corrente e proteggere dai fenomeni erosivi tutto il fondo alveo del rio; analogamente nella sezione di valle (rif. sez. 14bis) dovrà essere esteso fino ad intestarlo all'interno della sponda destra;
- 3) i massi naturali in pietra utilizzati per la costruzione delle opere di protezione antierosiva dovranno rispettare le dimensioni minime indicate nella Relazione idraulica e derivanti dalla verifica al trascinamento della corrente idrica effettuata; i massi dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;
- 4) i presidi antierosivi in massi naturali dovranno essere fondati sul substrato litoide e non dovranno modificare la quota attuale del fondo alveo;
- 5) il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso; dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti delle quote del fondo alveo e del profilo dell'alveo/sponde;
- 6) è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del rio Medrio; il materiale sciolto proveniente dalle eccedenze delle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo e di erosioni localizzate;
- 7) l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
- 8) premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- 9) gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi

diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;

- 10) il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 11) durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 12) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 13) ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente riprofilati e dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua; inoltre si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali ove interessate direttamente ed indirettamente dal cantiere;
- 14) la pista di discesa in alveo dovrà essere prontamente rimossa al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti;
- 15) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 16) RFI dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizione ricevute;
- 17) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 18) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di opere di manutenzione che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 19) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 20) l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

21) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e c) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE Geol. Roberto IVALDI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE Ing. Roberto CRIVELLI